



COMUNE DI CAROVIGNO
PROV. DI BRINDISI

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

VERBALE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

L'anno 2013 il giorno ventuno del mese di gennaio alle ore 11,00 in seduta pubblica, previo apposito invito in data 2/01/2013 prot. 06, si è riunita presso questo Comune la conferenza dei Servizi, per l'adozione delle determinazioni in ordine all'istanza proposta dalla Sig.ra PALMISANO Atonia, nata Carovigno il 17/05/1971 ed ivi residente in Corte Silvio Pellico n.19, finalizzata ad ottenere un giudizio di ammissibilità del progetto allegato, per la realizzazione di una attività produttiva mediante "cambio di destinazione d'uso ed ampliamento volumetrico degli edifici agricoli realizzati con P.C. n. 319/2009 n.71/2011 e SCIA n. 123/2011, con nuova destinazione d'uso per attività di residenza e Ristorazione", ai sensi dell'art. 8 comma 1 e 2 del D.P.R. 160/2010 e ss. mm. ed ii. da realizzare in contrada Pietrafitta, sugli immobili distinti in Catasto Terreni al foglio 39 particelle n. 92 e 610;

Partecipano alla Seduta:

Il Sindaco – Vittorio Ziazza - Presidente

Geom. Roberto Convertini – in qualità di Responsabile SUAP;

Arch. Vito Nicola Sacchi – in qualità di RESPONSABILE DEL SERVIZIO - Gestione del Territorio – Urbanistica;

LA CONFERENZA DEI SERVIZI

Il Responsabile del SUAP dichiara aperti i lavori della conferenza e riferisce che, previo apposito invito con le modalità previste dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 nonché delle disposizioni approvate con deliberazione di Giunta Regionale n.2581 del 22.11.11 "Indirizzi per l'applicazione dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive", sono stati invitati a partecipare ai lavori della conferenza i rappresentanti degli Enti:

Alla conferenza dei servizi sono sati invitati:

REGIONE PUGLIA - Assessorato URBANISTICA ed E.R.P. - Settore Urbanistica – Via delle Magnolie - Modugno -B A R I

REGIONE PUGLIA -Assessorato AMBIENTE - Settore Ecologia – Via delle Magnolie - Modugno --B A R I

AMMINISTR. PROVINC. BRINDISI – Servizio Ecologia - p.zza S.teresa - BRINDISI

AZIENDA U.S.L. BR1 – Servizio Igiene Pubblica - c/o Istituto Del Prete - Via per Ostuni - CAROVIGNO

AZIENDA U.S.L. BR1 – Dipartimento di Prevenzione – SPESAL – P.zza Di Summa – BRINDISI

AGENZIA REG.LE PER LA PROT. AMBIENTALE – A.R.P.A. – Dipartimento Provinciale – Via Galanti,16 – BRINDISI

RESPONSABILE DEL SERVIZIO - Gestione del Territorio – Urbanistica – Sede

SINDACO – Sede

PROPONENTE:

Sig.ra PALMISANO Atonia, residente in Corte Silvio Pellico n.19 CAROVIGNO (senza diritto di voto);

Tecnici incaricati: Ing. Pietro IAIA

Il presidente rileva che i rappresentanti degli Enti sopra indicati non sono presenti ai lavori della conferenza, ma che sono pervenuti al protocollo comunale i seguenti pareri, entro la data utile ai fini dell'acquisizione al presente verbale:

↳ Parere della Regione Puglia-Assessorato alle Qualità del Territorio – Servizio Urbanistica, prot. AOO_079 del 17/01/2013 – 0000715, pervenuto in data 21/01/2013 prot. 1479, da cui risulta ... *omissis* ...

*Questo Servizio per quanto riguarda i presupposti giuridici ricorrenti per l'attivazione delle procedure di cui all'art. 8 DPR n. 160/2010, declinati nei termini di cui alla delibera di G.R n. 2581/2011, rileva che non sussistono le condizioni che integrano la definizione di **Riconversione**, laddove si intende il manufatto del ciclo merceologico dell'attività produttiva e la fattispecie presuppone la preesistenza di un'attività. Nel caso che ci occupa, la struttura edilizia esistente, dai titoli edilizi ad essa riferita, è destinata a residenza e deposito attrezzi agricoli, la cui funzione non integra propriamente un'attività produttiva avente rilevanza socio economica, ma rimanda più propriamente ad una funzione di manutenzione delle aree agricole, di conseguenza non sussiste neanche il presupposto di una preesistenza di attività produttiva.*

Per quanto riguarda la prospettata insufficienza di aree per il progetto presentato nell'ambito dello strumento urbanistico vigente, l'estensione dell'area interessata dal progetto, non può eccedere le esigenze produttive prospettate nel progetto, in vero a fronte di una superficie coperta di mq.1.960 circa viene asservita in'area di mq.28.326, decisamente sproporzionata rispetto alle effettive esigenze produttive.

Inoltre, le aree interessate dall'intervento, in particolare mq.21.100, ricadono in zona C3, zone residenziali disciplinate dall'art.55 delle NTA, sono ammesse tra le attività previste anche i ristoranti-sub spazio comparto C.3.2 del PUG adottato con delibera del Consiglio comunale nr.47 del 27/10/2010....omissis...sul punto, la delibera di G.R. nr.2581/2011 rileva che il contrasto tra l'intervento progettato e gli strumenti urbanistici, al fine di valutare la percorribilità delle procedure di cui al D.P.R. nr.160/2010, va verificato anche nei confronti degli strumenti urbanistici adottati e non ancora approvati. Diversamente il procedimento avrebbe il potere, non statuito da nessuna norma, di evitare l'applicazione delle norme di salvaguardia, in palese contrasto con inderogabili norme di legge.

Le previsioni della proposta di variante urbanistica sono di destinare mq.30.286 a zona omogenea produttiva a servizi del tipo ristorante, mentre le previsioni del PUG di prevedere anche attività di ristorazione nei limiti del 20% della volumetria complessiva del sub comparto sono da ricondurre più propriamente a servizi per la residenza, e non già zona omogenea produttiva per ristoranti, pregiudicando in tal modo l'attuazione del sub comparto di riferimento, quindi in contrasto con le disposizioni innanzi riportate.

Ciò posto, per ragioni innanzi evidenziate si ritiene di esprimere parere negativo alla proposta di variante urbanistica in oggetto

indicata.

- ↳ Parere della Provincia di Brindisi – Servizio Ecologia prot. 4230 del 18.01.2013, pervenuto in data 21.01.2013 da cui si rileva che omissis*sulla base della documentazione presentata, si esprime parere favorevole di compatibilità dell'intervento alle norme vigenti in materia ambientale, per quanto di competenza dello scrivente Ufficio.*
- ↳ Parere dell'AZIENDA U.S.L. BR1 – Dipartimento di Prevenzione – Ufficio Progetti – P.zza Di Summa – BRINDISI, prot. 4755 del 21.01.2013 trasmesso mezzo FAX in data 21.01.2013, da cui si rileva che: *letta la relazione tecnica ed esaminati gli elaborati grafici si esprime Parere Favorevole per quanto di competenza alla realizzazione delle opere indicate in progetto.*
- ↳ Parere dell'AGENZIA REG.LE PER LA PROT. AMBIENTALE – A.R.P.A. – Dipartimento Provinciale – Via Galanti,16 – BRINDISI prot. 2783 del 15.01.2013 pervenuto in data 21.01.2013 prot. 1398, da cui si rileva che dell'istruttoria condotta sulla documentazione cartacea in nostro possesso, si esprime parere favorevole subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:
- o *Dovrà essere prodotta la documentazione fotografica secondo quanto previsto dell'art. 4 della DGR 2581/2011;*
 - o *Dovrà essere prodotto lo studio geologico-geotecnico prescritto dal D.M. 11.03.98, p.to H, secondo quanto previsto dall'art. 4 della DGR 2581/2011;*
 - o *Dovranno essere aggiornati i riferimenti normativi in merito al p.to 3 – “Scarico acque meteoriche” della Relazione Tecnica ed inoltre non si ritiene condivisibile che dette acque ricadenti sui parcheggi e viabilità carrabile vengano assorbite in modo diretto e naturale dal terreno sottostante senza subire alcun trattamento; pertanto nelle fasi progettuali successive si dovranno prevedere opere di regimentazione, raccolta e trattamento così come previsto dalla normativa nazionale (parte terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i) e regionale (PTA Regione Puglia).*

IL Tecnico incaricato Ing. Pietro IAIA, Rileva quanto segue:

- ↳ non essendo presenti i rappresentanti degli Enti invitati, e che in conseguenza non possa instaurarsi un contraddittorio costruttivo volto alla definizione con esito positivo della proposta progettuale, rilevato che tra gli Enti che hanno espresso parere, solo la Regione Puglia ha espresso delle considerazioni urbanistiche che sono sfociate in un parere Negativo verso l'intervento proposto. Ciò posto, preso atto delle motivazioni urbanistiche del Servizio Urbanistico Regionale, personalmente ritiene siano superabili apportando alcune modifiche progettuali volte a riconsiderare la dimensione complessiva del lotto di pertinenza, per non stravolgere le previsioni del PUG adottato, e pertanto di riproporre l'intervento nei termini di “nuova realizzazione” *di cui alla delibera di G.R n. 2581/2011.*

Il presidente

Valutata la documentazione di progetto, preso atto della nota Regionale e di quanto riferito dal responsabile del servizio del SUAP, nonché delle considerazioni espresse dal tecnico progettista, dopo breve consultazione con i componenti della conferenza, ritenute condivisibili le considerazioni del tecnico Ing. IAIA, in particolare relativamente alla possibile riproposizione dell'intervento, previo adattamento del progetto nei termini indicati dal parere della Regione Puglia, stabilisce quanto segue:

- ↳ di ritenere “non conclusi” i lavori della conferenza dei servizi, e pertanto stabilire che sia riconvocata la conferenza previa acquisizione della documentazione progettuale, con adattamento dell'intervento alle indicazioni della Regione Puglia, al fine di consentire alla Regione – Servizio Urbanistica, di valutare nuovamente l'intervento proposto.

A tal fine si richiamano le disposizioni dell'art.14 ter comma 7 legge n.241/90, “*si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata. Tale modalità di acquisizione vale anche per le amministrazioni preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistica territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA. In relazione alle modalità con le quali i singoli Enti devono esprimere il proprio dissenso, l'art. 14 quater della legge n. 241/1990 prescrive che il dissenso “deve essere manifestato nella conferenza di servizi” a pena di inammissibilità, con ciò chiarendo che il dissenso deve essere espresso dal delegato che “fisicamente” partecipa alla conferenza dei servizi, per dar modo a tutti i partecipanti di instaurare un contraddittorio.*”

Il RUP verifica che entro la data odierna alle ore 13.30, non sono pervenuti altri pareri utili alla definizione dell'istanza in oggetto, dichiara terminati i lavori della conferenza.

Letto approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.to Il Sindaco Vittorio ZIZZA

Il Responsabile del SUAP
F.to Geom. Roberto Convertini

Il Responsabile del Servizio Gest. del Territorio
F.to Arch. Vito Nicola Sacchi